



Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie
Ufficio Marginalità e Famiglia

**ALBO DI OPERATORI ACCREDITATI FORNITORI DI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E/O MADRI CON MINORI E/O MSNA CHE NECESSITANO DI TUTELA**

**SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE**

Il Comune di Livorno - C.F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art 49 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie e Responsabile del Procedimento Dott.ssa Caterina Tocchini, nata a Livorno il 28/12/1974 e domiciliata per la carica dove sopra, la quale interviene in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 522 del 29/12/2022;

e

l’Ente Gestore di strutture residenziali iscritte all’Albo delle strutture residenziali accreditate fornitrici di servizi di accoglienza residenziale per minori, per madri con minori e/o per minori stranieri non accompagnati (MSNA) che necessitano di tutela.

ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente accordo riguarda l’accoglienza in strutture residenziali per minori e madri con minori e/o minori stranieri non accompagnati MSNA che necessitano di tutela. Le attività inerenti il servizio residenziale si inseriscono nell’ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Livorno in qualità di capofila della zona sociosanitaria costituita dai Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia isola e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.

Le modalità di ammissione e dimissione del minore, della madre con minori e/o dei MSNA, le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni di base garantite sono descritte nelle Linee Guida sulla residenzialità allegate al presente accordo e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Livorno si avvale del servizio residenziale oggetto del presente accordo per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori o madri con bambini che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale e/o minori stranieri non accompagnati MSNA.

Il Comune di Livorno ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali oggetto del presente accordo i minori segnalati dal Servizio Sociale competente, dall’Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell’Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Per tutte le strutture ed in particolare per le strutture che riservano posti per gli inserimenti in regime di pronta accoglienza, l'Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni festivi e feriali, al Comune di Livorno, alle Forze dell'Ordine e alle Autorità competenti.

I referenti dovranno accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Livorno inerente il servizio in questione e porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle eventuali sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.

L'Ente Gestore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce il rispetto delle Linee Guida sulla residenzialità in ogni suo articolo/documento da controfirmare per piena accettazione;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica al Comune di Livorno, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo, garantendo in ogni caso continuità assistenziale ed evitando disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalle Regioni nella materia oggetto del presente accordo contrattuale;
- si impegna a partecipare ad incontri periodici di monitoraggio dei progetti di inserimento residenziali organizzati dal Comune di Livorno.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Livorno, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l'intervento del Servizio Sociale professionale;
- l'adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell'integrazione socio-sanitaria.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Ente Gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla L. Regione Toscana. 28 dicembre 2009, n. 82, "*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*", e successive modificazioni, nonché dai provvedimenti attuativi della stessa legge e dalle corrispettive leggi regionali di settore.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Livorno. L'Ente Gestore comunica formalmente al Comune di Livorno il nome del responsabile di struttura residenziale.

Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I servizi di cui al presente accordo rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12.06.1990 n.146 e successive modifiche, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la struttura deve farsi carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.

ART. 6 - PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA

La permanenza del minore o della madre con bambini in pronta accoglienza non dovrà superare i 60 giorni. È ammissibile una proroga di un mese solo quando le dimissioni potrebbero provocare pregiudizio al minore.

ART. 7 - DURATA DEL SERVIZIO

L'Ente Gestore dovrà garantire il servizio di accoglienza residenziale per minori, madri con minori e/o MSNA per la durata della vigenza dell'Albo, ovvero dal 01/01/2026 al 31/12/2029, restando impregiudicati al decorso di tale termine gli inserimenti in atto.

ART. 8 - REMUNERAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione è determinata sulla base dell'importo della retta giornaliera per tipologia di struttura che spetterà all'Ente Gestore fornitore del servizio nella misura proposta nella richiesta di inserimento nell'Albo degli operatori accreditati e recepita dal Comune di Livorno con l'approvazione dell'Albo stesso.

Il prezzo indicato in sede di iscrizione nell'Albo è fisso fino al 31 Dicembre di ogni anno. Nel caso sia prevista una variazione del prezzo dovrà essere comunicata entro il 30 Settembre per essere applicata a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo e permettere in tal modo la ripubblicazione dell'Albo graduata per prezzo.

La retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente accordo. Eventuali prestazioni aggiuntive sono da dichiarare per come espresso nell'Allegato "Linee guida per la residenzialità" all'Art 6 PREZZI.

Il Comune di Livorno corrisponderà all'Ente Gestore esclusivamente le rette per gli inserimenti effettivamente attuati secondo quanto previsto dal presente accordo.

Per il servizio oggetto del presente contratto, non esistendo costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento degli interventi di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dal soggetto gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuate presso i locali della propria struttura residenziale.

Pertanto, le Parti, si danno reciprocamente atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Il termine di 60 giorni per la liquidazione delle fatture è stabilito in relazione alla particolarità delle prestazioni del servizio e tenuto conto della necessità di verificare i dati di fatturazione con le presenze dei minori, gli interventi attivati e le ore svolte dagli operatori, e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il codice CIG comunicato dalla Stazione appaltante, acquisito ai soli fini della tracciabilità a pena di non accettazione.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it. Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia (D. MEF n. 132 del 24 agosto 2020), comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Resta fermo quanto previsto all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di DURC negativo. Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto all'appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

a) dell'emissione di fattura elettronica (art.1, comma 209, della legge n.244/2007), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n.55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa e successive modificazioni;

b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio: 9EH1BG;

- del CIG utile per la sola tracciabilità;

- del relativo numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa/numero dell'impegno di spesa e anno imputazione che sarà comunicato all'Ente Gestore dal Comune di Livorno.

Resta inteso che gli atti di liquidazione sono subordinati, fermo restando quant'altro previsto, alla produzione da parte dell'Ente Gestore della eventuale prescritta documentazione probatoria a corredo delle fatture, pena la sospensione dei termini di pagamento delle fatture stesse che ricominceranno a decorrere dal ricevimento della predetta documentazione, senza che per ciò l'Ente gestore possa avanzare alcuna pretesa, diritto od indennizzo di sorta anche a titolo di interessi moratori.

ART. 10 - PERSONALE

Per l'espletamento del servizio l'Ente Gestore si avvale:

a) di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.

L'Ente Gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori eventualmente assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.

b) di eventuali volontari, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo intercorrerà con il Comune di Livorno, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'Ente Gestore manleva e mantiene indenne il Comune di Livorno da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal predetto personale e si impegna affinché il personale medesimo sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

In particolare, l'Ente Gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L'Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Livorno e di indennizzo da parte del medesimo. Il personale impiegato dall'Ente Gestore sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art.622 del C.P.

L'Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente accordo;
- l'assoluto rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

L'Ente Gestore è tenuto alla tempestiva sostituzione e/o rimozione del personale impiegato non in possesso dei prescritti requisiti anche su richiesta del Comune di Livorno.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

Sono posti a carico dell'Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge.

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo, esonerando espressamente il Comune di Livorno da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. Inoltre, l'Ente Gestore dovrà stipulare idonea polizza atta a coprire i

danni alle persone e alle cose subiti dagli ospiti della struttura con massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

L'Ente Gestore provvederà a fornire copia di tali polizze al Comune di Livorno, all'atto dell'adesione contrattuale e contestualmente all'inizio del servizio di cui al presente contratto.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di polizze assicurative R.C. già attivate, aventi le medesime caratteristiche minime sopra indicate, nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche le attività svolte per conto del Comune di Livorno.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Livorno ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Ente Gestore nei confronti del Comune di Livorno e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Ente Gestore, restando il Comune di Livorno sollevato da responsabilità al riguardo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Ente Gestore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte del Comune di Livorno.

ART. 12 - PRESCRIZIONI IGIENICHE e SICUREZZA SUL LAVORO

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti e ad essa è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente accordo e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

ART. 13 - VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI DEL SERVIZIO

Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali per minori, il Comune di Livorno ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio. L'Ente Gestore è tenuto a collaborare ai fini del presente articolo.

Il referente dell'Ente Gestore, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere immediatamente alla risoluzione della problematica evidenziata, senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione di multe e penali.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di Livorno utilizzerà periodicamente, al momento di ingresso e nelle diverse fasi di realizzazione del progetto di inserimento, la scheda di rilevazione qualitativa del progetto, allegata all'Avviso per la creazione dell'Albo, sulla base dei cui esiti potranno essere concordati momenti di confronto al fine di monitorare il livello di qualità del progetto realizzato da parte del soggetto attuatore.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Ente gestore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

È fatto divieto all'Ente gestore:

- di cessione totale del contratto;
- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune di Livorno.

E' inoltre fatto divieto all'Ente gestore di subappaltare in tutto o in quota parte superiore al 50% il presente servizio in considerazione della natura delle attività da espletare ricadenti nell'ambito sociale e, conseguentemente, delle peculiarità che li caratterizzano in termini di complessità, qualità e delicatezza, anche con riferimento alla particolare fascia sociale di utenti cui detti servizi sono rivolti. I servizi oggetto del presente accordo sono pertanto da intendersi inscindibili in quanto, essendo rivolti a soggetti in condizione di fragilità e a rischio di pregiudizio che necessitano di particolare tutela, richiedono continuità di riferimento negli interventi e una specifica preparazione professionale, per cui è necessario garantire l'unicità dell'affidatario.

E' comunque consentita la stipula di accordi privatistici con altre organizzazioni per l'espletamento dei servizi aggiuntivi elencati nel documento "Linee guida sulla residenzialità" all'Art. 7 - Prezzi relativamente alle specifiche attività classificate come servizi aggiuntivi e comunque per un importo non superiore al 49,99% dell'importo della retta.

ART. 15 - PENALI

L'applicazione delle penali per inadempimenti dell'Ente Gestore sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Ente Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro nel termine indicato o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili o non venissero rimosse prontamente le cause dell'inadempimento, il Comune di Livorno provvederà ad applicare, a suo insindacabile giudizio e per ciascuna infrazione commessa, delle penali di importo compreso tra un minimo di € 50,00 (in lettere euro cinquanta/00) ed un massimo di € 5.000,00 (in lettere euro cinquemila/00) quantificato in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze.

Il Comune di Livorno potrà applicare le penali di cui al presente articolo trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima fattura emessa dall'Ente Gestore che verrà messa in pagamento. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Ente Gestore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Ente Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Livorno a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Ente Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto del servizio di accoglienza residenziale, con le modalità e nei termini previsti dal presente accordo, il Comune di Livorno potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Ente Gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Livorno, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'Ente Gestore.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente accordo, Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi del Codice di Procedura Civile per i seguenti titoli:

- per inadempimento ai sensi dell'art 1453 e seguenti;
- per eccessiva onerosità ai sensi dell'Art 1467 e seguenti;
- per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 danno e rischio dell'Ente Gestore nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art.15:
 - mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'assegnazione del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di accreditamento;
 - inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
 - dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art.15 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
 - cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'Ente Gestore;
 - abbandono o mancata prestazione del servizio;
 - inadempienze ritenute gravi dal Comune di Livorno, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dal Comune medesimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Committente, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico;
 - inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni;
 - qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto negoziale con il Comune di Livorno.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Committente comunichi per iscritto all'affidatario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Livorno si riserva di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'Ente Gestore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si obbliga a fornire al Comune di Livorno tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

ART. 18 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune di Livorno ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, indipendentemente dallo stato di esecuzione del servizio, mediante comunicazione scritta all'Ente Gestore.

Il recesso avrà effetto:

- trascorsi venti (20) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Ente Gestore, oppure
- con effetto immediato, qualora ricorrano motivate esigenze di urgenza che rendano incompatibile il rispetto del preavviso.

In ogni caso, il Comune di Livorno si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni subiti e di trattenere le somme dovute a titolo di penale, rimborso o compensazione.

Il presente contratto è disposto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva dell'eventuale rilascio di informazione antimafia interdittiva. In tal caso, il contratto sarà risolto di diritto, senza che l'Ente Gestore possa avanzare pretese risarcitorie o indennitarie, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti delle utilità effettivamente conseguite dall'Amministrazione.

In caso di recesso del Comune di Livorno, l'Ente Gestore ha diritto al pagamento da parte del Comune medesimo:

- delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contatto;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Ente gestore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Livorno, rendendolo in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso. L'Ente gestore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile.

ART. 19 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il Comune di Livorno che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, se compatibile con le predette evenienze, di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'affidatario/fornitore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Ente Gestore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art.1671 del codice civile.

ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente gestore si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

ART. 21 - COSTI STIPULA CONTRATTO

Nel caso in cui fossero previste spese per la stipulazione del Contratto esse saranno a carico del soggetto gestore.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, e del Regolamento UE n.679/2016 (RGPD), titolare del trattamento dei dati personali comunicati a qualsiasi titolo all'Ente Gestore, è il Comune di Livorno. L'Ente Gestore si impegna a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di informazioni e dati di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.

L'Ente Gestore, inoltre, si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dai citati D.Lgs. n.196/2003 e RGPD in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini di cui all'art.28 del medesimo RGPD, l'Ente Gestore assumerà la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali che verrà attribuita con apposito successivo provvedimento del Comune di Livorno. In relazione al suddetto trattamento l'Ente Gestore si impegna ad adempiere ai compiti che le saranno indicati dal Comune di Livorno.

ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, l'Ente Gestore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Livorno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 5 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che si consegnano al Fornitore tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" <https://www.comune.livorno.it/it/topics/trasparenza-amministrativa>.

L'Ente Gestore è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato D.P.R. n.62/2013.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente è quello di Livorno. Il presente contratto non contiene alcuna clausola compromissoria.

ART. 25 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Livorno ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.